

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pioltello ha affidato il servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani del territorio, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, alla società Montello spa – contratto , rep. n. 2940/2016, registrato all’Agenzia delle Entrate con atto n. 142 del 23/09/2016 e che lo stesso risulta in scadenza rispettivamente alla data del 28/02/2021;
- il Comune di Pioltello è altresì socio della società CORE spa – Consorzio Recuperi Energetici;
- durante il corso dell’anno 2018 l’Assemblea del CORE ha deliberato e avviato le procedure amministrative per la modifica sostanziale dell’autorizzazione di esercizio dell’impianto al fine della riconversione funzionale del termovalorizzatore in una biopiattaforma integrata comprendente un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano, un impianto di valorizzazione termica dei fanghi e un impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
- con DCC n.1 del 21/01/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la cessione delle immobilizzazioni materiali di proprietà di CORE spa in favore di CAP Holding Spa per l’organizzazione dei servizi che potranno essere affidati alla Società in futuro tra cui lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti in luogo della frazione indifferenziata;
- nella medesima deliberazione (DCC 1/20) l’amministrazione si è impegnata altresì a conferire “ in house” la frazione organica dei rifiuti del territorio alla Società futura di CAP-CORE non appena pronti gli impianti;

CONSIDERATO CHE:

- lo spegnimento dell’impianto di termovalorizzazione è previsto per gli inizi dell’anno 2021;
- conseguentemente a decorrere dal 01/03/2021 l’amministrazione di Pioltello dovrà provvedere all’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata del proprio territorio nelle more dei tempi di realizzazione della biopiattaforma integrata;
- la direttiva “madre” 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti, costituisce il punto chiave per il conseguimento dell’economia circolare e il recepimento della stessa nella legislazione italiana con il D. Lgs 152/06 ssmmii e nella LR 26/03 per la gestione dei rifiuti senza costituire pericolo per la salute umana e per l’ambiente ed è ispirata ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, uso e consumo di beni e che la migliore opzione ambientale, quale azione per attuare la l’economia circolare, nell’attività di gestione dei rifiuti è riconosciuta nella gerarchia enunciata nei testi normativi che individua, in ordine di priorità, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e solo in ultimo lo smaltimento;
- i principi espressi dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale danno atto che i servizi relativi alla gestione dei rifiuti racchiudono la caratteristica di universalità e di rilevanza lo-

cale e che pertanto, come tali, devono essere resi nella migliore opzione per la cittadinanza garantendo la tutela dell'ambiente e della salute umana;

- il D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. dispone in particolare:
 - che i servizi di gestione dei rifiuti sono servizi pubblici, essenziali e di rilevanza economica e pertanto devono essere garantiti all'intera collettività locale senza recare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177 D. Lgs 152/06 ssmmii);
 - che la gestione dei rifiuti deve essere conforme ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga (art. 178 D. Lgs. 152/06 ssmmii);
 - che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (art. 178 D. Lgs. 152/06 ssmmii);
- per quanto in premessa esplicitato occorre avviare il procedimento di gara;
- il servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica e a carattere universale, e che per tale tipologia di servizi a seguito dell'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/ 2008 per effetto del referendum e della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/ 2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, le possibili forme di affidamento sono, quelle di cui alla disciplina europea, ovvero:
 - esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
 - società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
 - gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti ed in particolare di quelli normati dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 50/16 ssmmii;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e della normativa italiana, in particolare il D. Lgs 50/16 ssmmii, che disciplina i contratti pubblici, per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, in relazione ponendo accento sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,

- in tale relazione, che può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ed è necessario sia inviata al medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D. L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, vengono pertanto analizzati gli aspetti giuridici-amministrativi e finanziari della modalità di affidamento prescelta e riconosciuti i benefici per la collettività in termini di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- che il D. Lgs 267/2000, tra i compiti che spettano al Consiglio Comunale, prevede che lo stesso, quale organo di indirizzo per l'organizzazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica, è chiamato ad esprimersi sull'approvazione della relazione, ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) contenente oltre che la forma di affidamento proposta anche l'analisi economico-finanziaria e giuridica della forma prescelta;

VISTA la relazione di cui all'art. 34 comma 20 del D. L. 179/12 (convertito con L. 221/2012), allegata al presente atto per costituirne parte integrale ed essenziale;

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

- Come si evince dai contenuti della relazione di cui sopra, in considerazione delle caratteristiche del servizio in oggetto esemplificabili in attività di pubblica utilità e di pubblico interesse, di rilevanza economica, con importi sopra soglia comunitaria, si procederà all'esperimento della gara d'appalto mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedura che, non prevedendo fasi di preselezione, garantisce la massima partecipazione delle imprese e consente di adeguatamente soddisfare alle esigenze della concorrenza per il mercato, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 1 dell'art. 30 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e ssmmii;
- Inoltre poiché la gestione dei rifiuti deve avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e del principio chi inquina paga, si opererà, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, per il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per un corretto equilibrio tra risparmio economico e potenziamento della qualità delle prestazioni, garantendo la selezione della migliore offerta in termini di qualità e di risparmio dei costi del servizio e, quindi, il raggiungimento di una minore tassazione per il cittadino.
- nel rispetto dei principi di fattibilità tecnica ed economica, precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione, e delle norme vi-

genti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) dispone che il progetto a base del Servizio da porre in appalto dovrà esplicitare, in modo confacente, il rispetto degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché del rispetto dell'ambiente con riferimento particolare alle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, privilegiando tra le forme di recupero dove possibile, il recupero di materia e lo smaltimento dovrà essere solo fase residuale della gestione dei rifiuti, possibilmente accompagnato dal recupero di energia e che non si dovrà ricorrere allo smaltimento in discarica se non per motivi del tutto eccezionali;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile.
- in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale, dott. Diego CARLINO, in merito alla conformità legislativa;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) redatta dal Servizio Ecologia e Ambiente e a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Imprese;
- di disporre l'invio della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 all'Osservatorio per i servizi pubblici locale presso il Ministero dello Sviluppo ai sensi dell'art. 13 comma 25 bis del DL 145/2013 convertito con Legge 21/02/2014;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la LR 26/03;
- i pareri art 49 D. Lgs 267/00

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI DARE ATTO che il Comune di Pioltello a decorrere dal 01/03/2021, a fronte dello spegnimento dell'impianto di termovalorizzazione previsto per gli inizi dell'anno 2021, dovrà provvedere all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti organici provenienti dalla

raccolta differenziata del proprio territorio nelle more dei tempi di realizzazione della bio-piattaforma integrata;

2. DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani rientrando tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica e a carattere universale, e pertanto Ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, deve essere effettuato sulla base di un'apposita relazione con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e della normativa italiana, in particolare il D. Lgs 50/16 ssmmii, che disciplina i contratti pubblici, per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
3. DI DARE ATTO che il D. Lgs 267/2000, tra i compiti che spettano al Consiglio Comunale, prevede che lo stesso, quale organo di indirizzo per l'organizzazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica, è chiamato ad esprimersi sull'approvazione della relazione, ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) contenente la forma di affidamento proposta con l'analisi economico-finanziaria e giuridica della forma prescelta;
4. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse ai precedenti punti 2) e 3), la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. DI DARE ATTO CHE Come si evince dai contenuti della relazione di cui al punto 4), in considerazione delle caratteristiche del servizio in oggetto esemplificabili in attività di pubblica utilità e di pubblico interesse, di rilevanza economica, con importi sopra soglia comunitaria, si procederà all'esperimento della gara d'appalto mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedura che, non prevedendo fasi di preselezione, garantisce la massima partecipazione delle imprese e consente di adeguatamente soddisfare alle esigenze della concorrenza per il mercato, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 1 dell'art. 30 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e ssmmii;
6. DI DARE ATTO CHE si opterà, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per un corretto equilibrio tra risparmio economico e potenziamento della qualità delle prestazioni, garantendo la selezione della migliore offerta in termini di qualità e di risparmio dei costi del servizio e, quindi, il raggiungimento di una minore tassazione per il cittadino, dovendo la gestione dei rifiuti avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e del principio di chi inquina paga;
7. DI DARE ATTO CHE, nel rispetto dei principi di fattibilità tecnica ed economica, precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione, e delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, la rela-

zione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) di cui al precedente punto 4) dispone che il progetto a base del Servizio da porre in appalto dovrà esplicitare, in modo confacente, il rispetto degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché del rispetto dell'ambiente con riferimento particolare alle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, privilegiando tra le forme di recupero dove possibile, il recupero di materia e lo smaltimento dovrà essere solo fase residuale della gestione dei rifiuti, possibilmente accompagnato dal recupero di energia e che non si dovrà ricorrere allo smaltimento in discarica se non per motivi del tutto eccezionali;

8. DI DISPORRE la pubblicazione della relazione sul portale web del Comune di Pioltello e di disporre l'invio della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012(convertito con L. 221/2012), all'Osservatorio per i servizi pubblici locali presso il Ministero dello Sviluppo ai sensi dell'art. 13 comma 25 bis del DL 145/2013 convertito con Legge 21/02/2014;
9. DI INCARICARE il Dirigente del Settore Pianificazione Ambientale e Imprese di porre in essere gli atti necessari al corretto esperimento della procedura così come definita ai precedenti punti 5), 6) e 7);

ALLEGATI:

- Relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012).

Ass. **Giuseppe BOTTASINI**